

Formazione IFEL
per i Comuni



CCNL 2016-2018

I fondi per la
contrattazione
decentrata

a cura di Agostino Bultrini
11 luglio 2018



Indice

- **Il fondo per le risorse decentrate 2018**
- **Il tetto al fondo per i trattamenti accessori**
- **Risorse del fondo e risorse per le PO**
- **Le scelte dell'Ente sulle PO e sul fondo**
- **Le risorse non soggette alle limitazioni complessive**

Il tetto al fondo per i trattamenti accessori

- Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017
 - – durata: nelle more dell’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale impiegato nelle PPAA.
 - Non si applica la riduzione del fondo in relazione al personale cessato.
- Art. 1, comma 236 della legge 208/2015 (ripropone comma 2-bis, ma riferimento ai trattamenti 2015)- Durata: fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi della legge 124/2015 (cd Madia) in materia di riforma della dirigenza e del lavoro pubblico
- Art. 9, comma 2-bis dal 2015: cristallizzazione dei tagli effettuati.
- Art. 9, comma 2 bis del DL n. 78/2010 (limite fondo 2010 e riduzione in proporzione ai cessati)
- Il tetto non opera sulle singole voci ma sui trattamenti economici accessori complessivi

Il tetto al fondo per il salario accessorio

- Sezione delle Autonomie della Corte Conti del: n. 26/2014)

«Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Risorse del fondo e risorse delle PO

Nuovo CCNL

1. *Il Fondo risorse decentrate è costituito in un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno **2017** ... al netto di quelle che gli enti hanno **destinato**, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative **(67, c. 1)***
2. *Le risorse **destinate** alle PO **istituite** sono decurtate dal fondo e corrisposte a carico del bilancio **(15 c. 5)***
3. *La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 **(67, c. 7)***

Le scelte dell'Ente sulle PO e sul fondo

Nuovo CCNL

Incremento PO (Art. 7, c. 4)

Sono oggetto di **contrattazione integrativa**:

u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;

Riduzione PO

- (Art. 15 c. 7)

Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle **facoltà di alimentazione** del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

- (art. 5, c. 3)

g) la Sono oggetto di **confronto**... g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7.

Le risorse non soggette alle limitazioni complessive

Dichiarazione congiunta 5

*In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b) **(risorse per gli incrementi contrattuali del CCNL 2016-2018)**, le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.*

Le risorse non soggette alle limitazioni complessive

Dichiarazione congiunta 9

Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Sul sito www.anci.it

È disponibile il quaderno operativo contenente lo schema di regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche.

Le risorse non soggette alle limitazioni complessive

Relazione illustrativa dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017

(indicazioni valevoli per tutte le PPAA)

«restano escluse da tali limitazioni le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente, anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL; compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione con vittoria di spese; risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell'Unione europea; economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011»

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Agostino Bultrini
bultrini@anci.it

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

